

CONTRATTO D'OPERA (LAVORO AUTONOMO)

Tra, cod. fisc./part. Iva, che d'ora innanzi per brevità sarà denominato COMMITTENTE,

e, cod. fisc., che d'ora innanzi per brevità sarà denominato PRESTATORE, si è convenuto quanto segue.

1. Il PRESTATORE si obbliga a svolgere prevalentemente presso il COMMITTENTE, per quanto possibile utilizzando strumenti e mezzi propri, le seguenti attività:
.....
.....
2. Il PRESTATORE svolgerà le sopra elencate attività in condizioni di autonomia e indipendenza, con libertà di scegliere le modalità di esecuzione, senza vincolo di subordinazione verso il COMMITTENTE e senza obbligo di prestare la propria opera in un prestabilito numero di ore.
3. Il PRESTATORE promette il buon risultato degli incarichi complessivamente affidatigli e ne assume pertanto il rischio e la responsabilità.
4. Il PRESTATORE dovrà eseguire gli incarichi tenendo conto dell'orario di lavoro durante il quale il COMMITTENTE svolge l'attività, delle modalità di svolgimento della stessa, delle esigenze della clientela e dell'opportunità, al fine di conseguire il risultato, che la propria opera possa essere coordinata con il lavoro del personale dipendente del COMMITTENTE medesimo.
5. Il PRESTATORE, nello svolgimento del mandato, non ha alcun potere di rappresentanza del COMMITTENTE a eccezione di quelli che fossero strettamente necessari per espletare le attività indicate all'art. 1, e per conseguire il risultato promesso.
6. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, il COMMITTENTE ha facoltà di impartire disposizioni e istruzioni di massima, in ordine alle modalità di svolgimento delle attività affidate al PRESTATORE, e di controllare l'effettiva e corretta esecuzione del mandato, con esclusione tuttavia di qualsiasi potere disciplinare.
7. Il COMMITTENTE si obbliga a corrispondere con periodicità mensile al PRESTATORE il compenso di euro anche in relazione al risultato conseguito. Il COMMITTENTE si obbliga altresì a consegnare al PRESTATORE un ticket restaurant del valore di euro 5,25 per ogni giorno lavorativo trascorso presso i propri uffici. Il COMMITTENTE si obbliga infine a sostenere nell'interesse del PRESTATORE spese per specifiche finalità d'istruzione e aggiornamento professionale per un importo non superiore a euro
per ogni trimestre compiuto di durata del rapporto.
8. Il COMMITTENTE rimborserà al PRESTATORE le spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico come segue:
9. Ambedue le Parti, ai fini fiscali, congiuntamente hanno riconosciuto che il compenso summenzionato costituisce reddito di lavoro, derivante da rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, assimilato a norma di legge ai redditi di lavoro dipendente e determinato quindi ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
10. L'esecuzione del mandato qui conferito avrà inizio il e cesserà dopo numero mesi, salvo tacito rinnovo; in quest'ultimo caso il contratto dovrà essere disdetto con trenta giorni di preavviso.
11. Per tutto quanto qui non diversamente disposto le Parti fanno riferimento agli artt. 2222 e seg. cod. civ.

.....,

IL PRESTATORE

IL COMMITTENTE

.....

.....